



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale Pianificazione urbanistica territoriale e Vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N.196/DG del 04/03/2010

OGGETTO: Piano Paesaggistico Regionale – Art. 49 delle N.T.A. - Comune di Sagama - Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale – Presa d'atto della analitica delimitazione della fascia di rispetto e tutela dei seguenti beni paesaggistici: Nuraghe Muristene, Nuraghe Mulineddu, Protonuraghe Mulineddu, chiesa di Santa Croce, chiesa di San Gabriele Arcangelo.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 16072/24 del 12 maggio 2009, con il quale all'ing. Marco Melis sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
- VISTA la L.R. 22 dicembre 1989, n.45;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L.R. 25 novembre 2004, n.8;
- VISTA la deliberazione n.36/7 del 5 settembre 2006, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo;
- VISTO l'art.12, comma 15 della L.R. 29 maggio 2007, n.2;
- VISTO l' art. 13, comma 1, lettera f) della L. R. 23 ottobre 2009, n.4;



- VISTO** l'articolo 107 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del suddetto Piano Paesaggistico, riguardanti l'obbligo dell'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali agli indirizzi ed alle prescrizioni dello stesso P.P.R.;
- VISTO** in particolare l'articolo 49 delle N.T.A., il quale prevede che per i beni paesaggistici individuati nel comma 1 lett. a) dell'art. 48, nonché per i beni identitari, di cui al comma 1 lett. B) dell'art. 48, sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, si applicano i vincoli di tutela in una fascia di 100 metri dal perimetro esterno di essi;
- DATO ATTO** che l'attività di analitica delimitazione della fascia di rispetto e di tutela dei 100 mt. dai beni paesaggistici ed identitari risulta inquadrabile tra le normali modalità attuative del Piano Paesaggistico Regionale;
- DATO ATTO** altresì che nel corso dell'iter di approvazione e di gestione del Piano Paesaggistico, sono state definite le modalità operative di verifica della perimetrazione degli insediamenti storici, nonché della ridelimitazione cartografica della fascia di tutela e di rispetto dei beni paesaggistici, attraverso l'individuazione di una fascia di tutela integrale e una di tutela condizionata;
- RILEVATO** che il Comune di Sagama è dotato di PUC vigente;
- DATO ATTO** che nel territorio comunale sono ubicati il Nuraghe Muristene, il Nuraghe Mulineddu, il Protonuraghe Mulineddu, la chiesa di Santa Croce, la chiesa di San Gabriele Arcangelo, configurati come beni paesaggistici nella cartografia del Piano Paesaggistico, che ricadono tra i beni di cui all'art. 49 delle NTA dello stesso Piano;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2009, il Comune di Sagama ha avviato la procedura di intesa ai sensi del comma 2, art. 2, L.R. 4 agosto 2008 n. 13, volta alla definizione della analitica delimitazione delle aree caratterizzate dai beni paesaggistici Nuraghe Muristene, Nuraghe Mulineddu, Protonuraghe Mulineddu, chiesa di Santa Croce, chiesa di San Gabriele Arcangelo;



- DATO ATTO che, con la deliberazione sopra citata, il Comune di Sagama ha avviato la procedura di intesa ai sensi dell'art. 2 della L.R. 4 agosto 2008, n. 13 nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 2009, n.4, che all'art. 14 prevede "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13";
- DATO ATTO che l'art. 2, comma 2, della L.R. 4 agosto 2008, n. 13, nel testo in vigore anteriormente alla modifica di cui sopra disponeva testualmente che: *"la proposta d'intesa è attivata previa delibera del consiglio comunale ed ha l'effetto di superare il regime transitorio di salvaguardia eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale"*;
- VISTO il comma 7 dell'art. 2 della L.R. 4 agosto 2008, n. 13, che consentiva la ridefinizione dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari nel periodo transitorio attraverso le procedure previste dallo stesso art. 2;
- VISTI i verbali e le risultanze delle attività svolte ai sensi dell'art.2 della L.R. 13/2008, nel testo originario, da funzionari del Comune di Sagama, della Regione Autonoma Sardegna e del MIBAC nelle quali si è addivenuti ad una concorde valutazione in merito alla analitica delimitazione delle aree circostanti il Nuraghe Muristene, il Nuraghe Mulineddu, il Protonuraghe Mulineddu, la chiesa di Santa Croce, la chiesa di San Gabriele Arcangelo, con l'individuazione delle zone di tutela integrale e delle fasce di tutela condizionata, come riportate negli elaborati approvati durante tali attività, che si allegano al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, unitamente ai verbali dai quali risulta la loro approvazione, che costituiscono l'atto di intesa;
- DATO ATTO che l'entrata in vigore delle modifiche e della disciplina contenute nella L.R. 4/2009 sopra richiamate è intervenuta quando l'attività di copianificazione volta alla ridelimitazione della fascia di tutela dei beni paesaggistici, nella quale sono coinvolti per le rispettive competenze gli organi del MIBAC competenti per la tutela dei beni archeologici e quelli competenti per la tutela di beni paesaggistici, era ormai giunta alle fasi conclusive di approvazione formale degli elaborati contenenti sia l'analitica delimitazione delle fasce di tutela, sia le discipline da applicarsi all'interno di esse, secondo quanto richiesto, tra l'altro, dall'art. 49 delle N.T.A. del P.P.R.;



- RILEVATO** che l'art. 2 della L. R. 4 agosto 2008, n. 13, nella formulazione attuale, detta soltanto disposizioni per le aree contenute all'interno dei centri di prima e antica formazione;
- RITENUTO** che, al fine di concludere un procedimento iniziato nel vigore del testo originario dell'art. 2 della L.R. 13/2008 e ormai giunto alle fasi conclusive occorre comunque dare atto dell'analitica definizione delle fasce di tutela come ridelimitate all'esito della procedura di intesa, anche al fine di evitare incertezza sulla disciplina da applicare ai beni e alle fasce di tutela, posto che secondo la disposizione dell'art. 2 l'effetto di superare il regime transitorio è attribuito alla proposta d'intesa;
- ATTESO** che la perimetrazione delle aree di pertinenza del Nuraghe Muristene, Nuraghe Mulineddu, Protonuraghe Mulineddu, chiesa di Santa Croce, chiesa di San Gabriele Arcangelo, come riportate negli elaborati allegati, costituisce l'analitica definizione, effettuata d'intesa con i competenti organi del MIBAC, delle fasce di tutela integrale e condizionata che in fase preliminare e cautelativa il P.P.R. aveva identificato in termini generali e complessivi pari a 100 metri dal perimetro esterno dei beni, contenente anche la specifica disciplina di tutela da applicarsi all'interno delle fasce ridelimitate;
- CONSIDERATO** che i contenuti e le prescrizioni riportati negli elaborati allegati alla presente costituiscono una prima commisurazione e valutazione della compatibilità degli interventi possibili con l'interesse paesaggistico tutelato;

DETERMINA

1. di dare atto della analitica delimitazione dell'area caratterizzata dai beni paesaggistici risultante dalle procedure di intesa con il Comune di Sagama volta alla ridefinizione del perimetro cautelare del Nuraghe Muristene, Nuraghe Mulineddu, Protonuraghe Mulineddu, chiesa di Santa Croce, chiesa di San Gabriele Arcangelo, ubicati nel territorio dello stesso Comune, con l'individuazione delle rispettive zone di tutela integrale e della fascia di tutela condizionata, come risultante dagli elaborati cartografici contenenti le relative discipline di tutela concordati in sede di tavolo tecnico, che, unitamente ai verbali in cui vengono approvati, vengono allegati al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 196/DG

DEL 04/03/2010

2. di dare atto che all'interno delle aree ricomprese nelle rispettive zone di tutela integrale e della fascia di tutela condizionata dei beni paesaggistici Nuraghe Muristene, Nuraghe Mulineddu, Protonuraghe Mulineddu, chiesa di Santa Croce, chiesa di San Gabriele Arcangelo, si dovrà tener conto delle relative discipline di tutela come risultanti dagli elaborati cartografici di cui al punto 1;
3. di dare atto che i contenuti e le prescrizioni riportati negli elaborati allegati alla presente costituiscono una prima commisurazione e valutazione della compatibilità degli interventi con l'interesse paesaggistico tutelato e disciplinano la possibilità di realizzare gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del articolo 146 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, per ottenere la quale si dovrà fare riferimento agli elaborati cartografici allegati alla presente;
4. La presente determinazione è pubblicata, per estratto, sul BURAS e in versione integrale sul sito internet della Regione Sardegna e viene inviata al Comune di Sagama per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

F.to Ing. Marco Melis